SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 142° — Numero 30

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 6 febbraio 2001** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2001 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029 Abbonamenti e Vendite Gazzetta Ufficiale**
16715047 Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 21

Università di Parma

DECRETO RETTORALE 9 gennaio 2001.

Regolamento di attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

01A0715

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 2000, n. **437.**

Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge del 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, lettera *a)*, come modificata dall'articolo 11 della legge 5 febbraio 1999, n. 25;

Visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e prodotti a base di carni bovine, ed in particolare il titolo I;

Visto il regolamento (CE) n. 2629/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda i marchi auricolari, il registro delle aziende e i passaporti previsti dal sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 2630/97 della Commissione del 29 dicembre 1997, che stabilisce modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda il livello minimo dei controlli da eseguire nel contesto del sistema di identificazione e registrazione dei bovini, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93, concernente attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE, relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi ed introdotti nella Comunità europea, e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, concernente attuazione delle direttive 89/662/CEE, e 90/425/CEE, relative ai controlli veterinari e zootecnici di taluni animali vivi e su prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari, e successive modifiche, ed in particolare l'articolo 9, comma 2;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317, concernente regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione e alla registrazione degli animali;

Visto il decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196, concernente attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE, relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 novembre 1999;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 21 febbraio 2000;

Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997 n. 281;

Ritenuto di non poter accogliere la modifica dell'articolo 8, comma 1, proposta dalla citata Conferenza Stato-Regioni, in quanto la sostituzione della parola: «settimanale» con la parola: «mensile», in contrasto con il regolamento 820/97, comporterebbe, nei confronti del Governo italiano, l'avvio di una procedura di infrazione;

Considerando, inoltre, che non si è ritenuto di poter inserire, così come richiesto dalla Conferenza Stato-Regioni, un comma all'articolo 11, in quanto si intendono semplificare le procedure amministrative relative all'acquisto e alla distribuzione dei marchi auricolari, nonché del rilascio del passaporto. La normativa attualmente in vigore, che prevede, invece, la distribuzione dei marchi da parte delle ASL competenti, attraverso specifiche gare di appalto, ha causato frequenti lamentele da parte degli allevatori e delle relative associazioni di categoria, a causa delle disparità di trattamento nei servizi e nei costi.

Ulteriori lamentele sono state più volte espresse dagli allevatori a causa della complessità delle procedure di gara e dei conseguenti ritardi nella materiale disponibilità dei marchi in questione. La possibilità per gli allevatori, quindi, di acquistare tali marchi direttamente da fornitori registrati presso il Ministero della sanità, assegnando al servizio veterinario delle ASL la competenza all'assegnazione dei relativi codici identificativi, consente il corretto funzionamento del sistema della banca dati. Si evidenzia, in ogni caso, che l'articolo 9, non esclude la possibilità che le regioni e le aziende unità sanitarie locali possano, previa semplice comunicazione al Ministero della sanità, fornire marchi auricolari agli allevatori che ne facciano richiesta. Inoltre, prevedere modalità di rilascio del passaporto differenziate creerebbe grosse difficoltà per lo spostamento degli animali tra le varie regioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 settembre 2000;

Sulla proposta del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a) azienda: qualsiasi stabilimento, costruzione e, nel caso di una fattoria all'aperto, qualsiasi luogo in cui sono tenuti, allevati o governati animali oggetto del presente regolamento;

b) allevamento: un animale o l'insieme degli animali che sono tenuti in un'azienda come unità epide-

miologica e se in una stessa azienda sono presenti più allevamenti, tutti gli allevamenti formano un'unità avente la medesima qualifica sanitaria;

c) detentore: qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato;

d) animale: un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison e Bubalus bubalus*;

e) animale da macello: un animale della specie bovina, comprese le specie *Bison bison e Bubalus bubalus* destinato ad essere condotto ad un macello o ad un centro di raccolta, dal quale potrà essere avviato solamente alla macellazione;

f) autorità competente: il Ministero della sanità.

Art. 2.

Sistema di identificazione e registrazione degli allevamenti e capi della specie bovina

1. Il sistema di identificazione e registrazione degli animali della specie bovina comprende i seguenti elementi:

a) i marchi auricolari per l'identificazione dei singoli animali;

b) i passaporti per gli animali;

c) i registri tenuti presso ciascuna azienda;

d) la banca dati informatizzata.

2. Sono responsabili del funzionamento del sistema di cui al comma 1:

a) i detentori degli animali;

b) i titolari degli stabilimenti di macellazione;

c) i produttori e i fornitori di marchi auricolari;

d) i servizi veterinari delle aziende unità sanitarie locali;

e) le regioni e le province autonome;

f) il Ministero della sanità.

Art. 3.

Marchi auricolari

1. Gli animali della specie bovina devono essere identificati mediante un marchio auricolare apposto su ciascun orecchio, conforme a quanto stabilito nell'allegato I. Sono fatte salve le diverse modalità di identificazione degli animali della specie bovina nati prima del 1° gennaio 1998, non destinati agli scambi.

2. I marchi auricolari apposti sugli animali non possono essere tolti o sostituiti. In caso di smarrimento di uno dei due marchi auricolari, il marchio da apporre deve riportare il medesimo codice identificativo di quello smarrito.

3. Il fornitore di marchi auricolari consegna all'allevatore, per ciascun codice auricolare prodotto, una cedola identificativa del bovino in singola copia conforme al modello riportato nell'allegato II.

Art. 4.

Passaporto

1. Il servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente rilascia, per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il documento di identificazione individuale, di seguito definito passaporto, conforme al modello riportato nell'allegato III.

2. L'informazione relativa alla data di nascita del capo ed al codice di identificazione della madre può essere omessa sul passaporto di cui al comma 1, solamente per gli animali nati prima del 1° gennaio 1998, destinati agli scambi.

3. Il passaporto di cui al comma 1, accompagna gli animali in ogni spostamento.

4. In deroga a quanto previsto al comma 3, ferme restando le norme a tutela del benessere animale ed in particolare che gli animali appena nati il cui ombelico non sia del tutto cicatrizzato non sono considerati idonei al trasporto, qualora venga trasportato un vitello di meno di quattro settimane di età, tale animale dovrà comunque essere identificato mediante l'apposizione dei marchi auricolari conformi al modello approvato, ma potrà spostarsi anche in assenza del previsto passaporto, a condizione che sia accompagnato dalla relativa cedola di identificazione individuale a tergo della quale dovrà essere indicata la data del trasferimento, nonché l'azienda di destinazione. Un vitello trasportato con tale procedura non potrà subire più di due movimentazioni da una azienda all'altra. Il movimento tra due aziende tramite un mercato od un centro di raccolta di vitelli di età inferiore a quattro settimane è considerato come un unico movimento. L'ingresso e l'uscita da una azienda di un vitello con tale procedura dovranno comunque essere debitamente registrati nel registro aziendale. Entro le quattro settimane di età dell'animale, l'ultimo detentore che abbia in carico il vitello consegna la relativa cedola identificativa al servizio veterinario competente per territorio al fine di ottenere il passaporto ufficiale. Sul passaporto sono trascritti i passaggi di proprietà dell'animale riportati nel retro della cedola identificativa.

5. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, primo trattino, del regolamento CE n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 e successive modificazioni, al momento della piena operatività della banca dati informatizzata, il passaporto potrà essere rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario.

Art. 5.

Registrazione

1. Ogni azienda ed ogni allevamento come definiti all'articolo 1, comma 1 lettere *a)* e *b)*, devono essere registrati presso il servizio veterinario territorialmente competente, conformemente a quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

2. Il registro aziendale è rilasciato e detenuto conformemente a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, ed è conforme al modello riportato nell'allegato IV. Nel caso in cui in una stessa azienda sono presenti più

allevamenti, fermo restando che tutti gli allevamenti formano una unità avente una medesima qualifica sanitaria, il registro aziendale è rilasciato al singolo proprietario detentore di animale o gruppi di animali.

3. Per gli animali della specie bovina il registro di cui al comma 2 può essere realizzato anche in via informatica, con modalità dirette ad impedirne la contraffazione, secondo procedure e modalità stabilite dalle regioni e province autonome.

Art. 6.

Banca dati informatizzata degli animali della specie bovina

1. La banca dati informatizzata, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d)*, è realizzata a decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi previsti dall'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 12 del citato provvedimento. Essa garantisce le funzionalità di cui al comma 1 dello stesso articolo, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5 del regolamento CE n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997.

Art. 7.

Compiti del detentore

1. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione dei trasportatori, deve tenere debitamente aggiornato il registro di cui all'articolo 5, comma 2.

2. Nel registro di cui all'articolo 5, il detentore deve riportare almeno le seguenti informazioni:

a) per ciascun animale detenuto: il codice di identificazione, la data di nascita, il sesso e la razza;

b) data del decesso per gli animali morti in azienda;

c) per gli animali che lasciano l'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, ai quali viene trasferito l'animale, nonché la data di partenza;

d) per gli animali che arrivano nell'azienda: il nome e l'indirizzo del detentore, ad eccezione del trasportatore, o codice di identificazione dell'azienda, dai quali l'animale proviene, nonché la data di arrivo.

3. Il registro di cui all'articolo 5, oltre a quanto previsto al comma 2, deve riportare il nome e la firma del veterinario ufficiale che lo ha controllato e le date di esecuzione dei singoli controlli.

4. Ciascun detentore di animali della specie bovina acquista, presso i fornitori registrati nell'elenco di cui all'art. 12, comma 3, i marchi auricolari dopo aver ottenuto dal servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale competente l'assegnazione dei numeri progressivi dei codici identificativi individuali di ciascun animale.

5. In deroga al comma 4, le regioni o le aziende unità sanitarie locali, che abbiano dei contratti di fornitura di marchi auricolari già stipulati, possono mantenere le proprie modalità di fornitura e distribuzione dei marchi auricolari sino alla scadenza di tali contratti, dandone comunicazione al Ministero della sanità.

6. Il detentore può acquistare un numero massimo di marchi auricolari corrispondenti al proprio fabbisogno annuale.

7. I marchi auricolari di cui all'articolo 3 non possono essere utilizzati in allevamenti diversi da quello per il quale sono stati rilasciati.

8. Il detentore deve apporre i marchi auricolari a ciascun orecchio dell'animale entro trenta giorni dalla sua nascita e, dal 1° gennaio 2000, entro venti giorni dalla nascita, ed in ogni caso prima che l'animale lasci l'azienda in cui è nato.

9. Il detentore invia per ciascun animale la cedola identificativa di cui all'articolo 3, comma 3, completata in ogni sua parte, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente territorialmente, entro sette giorni dalla marcatura dell'animale.

10. Gli animali della specie bovina importati da Paesi terzi, sottoposti ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93, che rimangono nel territorio comunitario, sono identificati, a cura del detentore dell'allevamento di destinazione, mediante i marchi auricolari di cui all'articolo 3, entro i venti giorni successivi ai predetti controlli e comunque prima che gli animali lascino l'azienda.

11. Non occorre identificare, con le modalità di cui al comma 10, gli animali importati da Paesi terzi nel caso in cui l'azienda di destinazione sia un macello situato nel territorio nazionale e l'animale sia effettivamente macellato entro i venti giorni successivi ai controlli di cui al decreto legislativo del 3 marzo 1993, n. 93.

12. Gli animali della specie bovina provenienti da uno Stato membro dell'Unione europea conservano il marchio auricolare originale. Fotocopia del passaporto di tali animali, ad eccezione degli animali da macello, è spedita entro sette giorni dall'arrivo, a cura del detentore dell'azienda di prima destinazione, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente, che registra le informazioni relative a tali animali nella banca dati prevista all'articolo 10, comma 1.

13. Il detentore è responsabile della tenuta dei passaporti degli animali.

14. Il detentore completa, all'arrivo di ciascun animale, il passaporto inserendo la data di introduzione nell'azienda o allevamento, il proprio codice aziendale e la propria firma.

15. Il detentore, qualora per animali maschi posti sotto la sua responsabilità venissero richiesti premi comunitari, compila la specifica sezione dei relativi passaporti, con la data ed il numero di domanda di richiesta del premio.

16. In caso di decesso di un animale il detentore rinvia il passaporto al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente entro sette giorni dalla data del decesso.

17. Qualora il detentore perda il passaporto di uno o più animali deve darne comunicazione, entro sette

giorni, al servizio veterinario competente, indicando gli estremi identificativi degli animali per i quali il passaporto è stato smarrito.

18. Il detentore di animali della specie bovina, ad eccezione del trasportatore, comunica, entro sette giorni, al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente, tutti i movimenti degli animali in arrivo e in partenza dall'azienda, compresa l'uscita per la macellazione, tramite la consegna di copia del modello di dichiarazione di provenienza degli animali, di cui all'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317.

Art. 8.

Compiti del titolare dello stabilimento di macellazione

1. Il titolare dello stabilimento di macellazione comunica al servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, con frequenza almeno settimanale, per via informatica e secondo i tracciati riportati nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i codici identificativi dei capi macellati con la data di macellazione, il codice dell'ultima azienda in cui è stato tenuto l'animale, nonché il numero dello stabilimento di macellazione, nonché, per le esigenze di altre amministrazioni, il numero di macellazione di ciascun animale e il peso carcassa per i vitelli.

2. Il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale competente sullo stabilimento di macellazione, dopo verifica dei dati di sua competenza trasmessi conformemente al comma 1, invia tali dati alla regione o provincia autonoma e al Ministero della sanità.

3. Per gli stabilimenti di macellazione, in deroga e a capacità limitata non ancora informatizzati, l'adempimento previsto al comma 1 è effettuato, sino al 31 dicembre 2000, dal servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale territorialmente competente sullo stabilimento.

Art. 9.

Compiti dei fornitori dei marchi auricolari

1. Il servizio di fornitura dei marchi auricolari, di cui all'articolo 3, deve essere preventivamente comunicato al Ministero della sanità tramite l'invio del modello di cui all'allegato V compilato in ogni sua parte, ai fini dell'iscrizione nel registro previsto all'articolo 12, comma 3.

2. Solo gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3, possono svolgere l'attività di fornitura dei marchi auricolari utilizzati al fine dell'identificazione e registrazione dei bovini.

3. I fornitori già in attività richiedono al Ministero della sanità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, di essere inseriti nell'elenco di cui all'articolo 12, comma 3. Dell'avvenuta iscrizione o del diniego della stessa è data comunicazione all'interessato dal Ministero della sanità entro trenta giorni dalla ricezione della domanda.

Art. 10.

Compiti del servizio veterinario delle aziende unità sanitarie locali

1. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale tiene una banca dati automatizzata nella quale vengono registrate le informazioni riguardanti le aziende, gli allevamenti e tutti i capi della specie bovina presenti nel territorio di competenza, a prescindere dal sistema di identificazione utilizzato, secondo quanto previsto all'articolo 12 del decreto legislativo del 22 maggio 1999, n. 196.

2. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale registra, nella banca dati di cui al comma 1, le informazioni riportate nelle cedole identificative o nelle fotocopie dei passaporti consegnate dal detentore ai sensi dell'articolo 7, commi 10 e 12, nonché quelle relative agli animali nati nel territorio di competenza.

3. Per gli animali identificati conformemente all'articolo 3, il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale rilascia, entro quattordici giorni dalla notifica della nascita o dalla nuova identificazione dell'animale importato, il passaporto previsto all'articolo 4. Il passaporto è altresì rilasciato nei casi contemplati dall'articolo 4, commi 2 e 4.

4. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale competente rilascia un duplicato del passaporto entro quattordici giorni dalla data di notifica dell'avvenuto smarrimento del passaporto. Su tale passaporto è posto un timbro con l'indicazione: «duplicato».

5. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale registra nella banca dati di cui al comma 1 le morti, i decessi e le macellazioni degli animali registrati nella propria banca dati.

6. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale registra i codici identificativi assegnati secondo l'articolo 7, comma 4, a ciascun detentore.

7. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale competente registra, nella banca dati di cui al comma 1, tutte le uscite di animali dagli allevamenti.

8. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale di competenza registra gli animali che entrano negli allevamenti e che provengono da altro allevamento italiano. A tale fine può connettersi, con la banca dati regionale o con quella di cui all'articolo 12, comma 1.

9. Il servizio veterinario di ciascuna azienda unità sanitaria locale invia, per via informatica e secondo le modalità riportate nelle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, i dati registrati nella propria banca dati alle regioni, alle province autonome ed al Ministero della sanità.

10. L'esito dei controlli effettuati conformemente al presente regolamento è riportato sulla scheda annessa alle linee guida di cui all'articolo 12, comma 7, con le modalità ivi indicate.

11. I servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale vigilano sulla corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente regolamento.

12. I servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale, che effettuano l'ispezione e la vigilanza negli stabilimenti di macellazione, verificano l'avvenuta distruzione dei marchi auricolari, preventivamente tagliati a cura del responsabile dello stabilimento e la corretta tenuta dei passaporti degli animali macellati.

Art. 11.

Compiti delle regioni e delle province autonome

1. Fermo restando il riparto delle competenze di cui al titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni e le province autonome:

a) assicurano il corretto funzionamento del sistema di identificazione e registrazione sul territorio di propria competenza;

b) garantiscono il funzionamento della banca dati a livello regionale e locale e i collegamenti con quella nazionale;

c) disciplinano le modalità e le procedure di cui all'articolo 5, comma 3.

Art. 12.

Compiti del Ministero della sanità

1. Il Ministero della sanità detiene la banca dati nazionale degli allevamenti e capi bovini di cui all'articolo 6.

2. Il Ministero della sanità garantisce l'accesso alla banca dati di cui al comma 1, a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. Il Ministero della sanità redige l'elenco dei fornitori di marchi auricolari.

4. Il Ministero della sanità in caso di grave inadempienza agli obblighi sottoscritti dal fornitore di marchi auricolari, sospende o revoca l'iscrizione del predetto fornitore da tale elenco.

5. Il Ministero della sanità comunica alle regioni e province autonome l'elenco dei fornitori registrati e le eventuali modifiche.

6. Il Ministero della sanità comunica, per via informatica, l'avvenuta macellazione di ciascun animale ai servizi veterinari di ciascuna azienda unità sanitaria locale competente sull'ultimo allevamento nel quale l'animale era detenuto e alla regione o provincia autonoma di appartenenza al fine dell'aggiornamento della banca dati di cui all'articolo 10, comma 1.

7. Il Ministero della sanità redige, anche ai fini delle procedure connesse all'attuazione della: «politica agricola comune» (PAC), le linee guida per l'attuazione delle procedure operative per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe del bestiame nonché per la trasmissione informatica dei relativi dati.

8. Per l'applicazione del presente articolo il Ministero della sanità può avvalersi del Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione ed informazione, attivato presso l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e del Molise «G. Caporale».

9. Gli allegati al presente decreto possono essere modificati, anche in attuazione di disposizioni comunitarie, con decreto del Ministro della sanità.

Art. 13.

D e l e g a

1. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 7, il detentore può avvalersi di associazioni od organizzazioni professionali, dell'Associazione italiana allevatori o di altre organizzazioni a tale fine delegate.

2. Per l'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 8, il titolare dello stabilimento di macellazione può avvalersi di associazioni o di altre organizzazioni a tale fine delegate.

Art. 14.

Disposizioni finali

1. Il presente regolamento trova applicazione nella provincia autonoma di Bolzano e nella regione Valle d'Aosta, fatte salve le disposizioni già adottate nell'ambito delle rispettive autonomie statutarie, assicurando comunque l'interconnessione con il sistema nazionale.

2. Limitatamente al sistema di identificazione e registrazione dei bovini, le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, incompatibili con il presente regolamento, sono abrogate.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VERONESI, *Ministro della sanità*

PECORARO SCANIO, *Ministro delle politiche agricole e forestali*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO
Registrato alla Corte dei conti il 30 gennaio 2001
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 55

ALLEGATO I

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione auricolare **sinistro**
Lato interno:

Lato esterno

MODELLO MARCA AURICOLARE PER BOVINI

Marca auricolare da apporre sul padiglione **auricolare destro**
Lato interno:

Lato esterno

I marchi auricolari hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono di materiale plastico flessibile;

b) sono a prova di manomissione e facilmente leggibili per tutta la durata di vita dell'animale;

c) non sono riutilizzabili e devono essere realizzati in modo che possano essere tolti solo mediante la rottura dei marchi stessi;

d) sono progettati in modo da rimanere fissati all'animale senza nuocergli;

e) riportano solamente diciture non asportabili di colore nero;

f) ogni marchio auricolare è composto di due parti di uguale dimensione e forma, maschio e femmina;

g) ciascuna parte ha una lunghezza minima di 45 mm;

h) ciascuna parte ha una larghezza minima di 55 mm;

i) i caratteri hanno un'altezza minima di 5 mm;

j) sono di colore giallo o rosso salmone per gli animali iscritti ai libri genealogici;

k) dopo 1 anno, all'esame visivo: la superficie deve essere esente da saldature, bolle, screpolature, fessure e altri difetti; il colore deve restare omogeneo e la marcatura visibile.

ALLEGATO II

Fronte

CEDOLA IDENTIFICATIVA DEL BOVINO

(da compilarsi al momento dell'apposizione del marchio all'animale e da consegnare od inviare all'indirizzo riportato sul retro)

Nuova identificazione ☐ Sostituzione ☐

CODICE A BARRE

CODICE IDENTIFICATIVO

Codice azienda

Codice del marchio della madre

Codice del marchio applicato in precedenza all'animale (1)

Sesso (M/F) ☐

Data di nascita dell'animale ..../......./......

Data di applicazione del marchio ..../......./......

Origine dell'animale: Nato in azienda ☐ Paesi Terzi ☐

Razza ____

(1) Paese di provenienza: ____

Detentore (cognome, nome): ____

Proprietario (se diverso dal detentore): ____

Codice fiscale (2) ____ p.iva (2) ____

Dichiaro sotto la mia responsabilità che le informazioni da me riportate nel presente atto rispondono a verità:

Data di compilazione ..../......./...... Firma ____

(1) Da compilare in caso di animali provenienti dai Paesi Terzi o nel caso di sostituzione di marche perse.
(2) Dati riferiti al proprietario, da compilarsi se diverso dal detentore (almeno un dato)

10,4 cm

14,5 cm

Retro

Da compilarsi nel caso si utilizzi la presente cedola come Passaporto provvisorio

In data __ / __ / ______
Azienda di destinazione
(primo spostamento)

In data __ / __ / ______
Azienda di destinazione
(secondo spostamento)

Spett.
Servizio Veterinario
Azienda USL ....di............
Via.......................................
CAP CITTA'................
PROVINCIA ....

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto(3) in data: .../....../....

presso ____

Comune ____ Prov. ____

ALLEGATO III

Fronte

SERVIZIO VETERINARIO
DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE BOVINA

REGIONE .... **AZIENDA U.S.L.** ....

CODICE AZIENDALE (6) [ ] [ ] [ ]

CODICE A BARRE

Detentore (Cognome e Nome) ....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

Marca auricolare: [ ] [ ] **Sesso** (M / F) [ ]

Razza .... **Data nascita** ..../........./........

Marca della madre(1) .... [ ] *Codice progetto* (5)

Marca precedente(2) ....

Paese Terzo d'origine dell'animale .... Timbro

Data rilascio ....

Firma DEL VETERINARIO RESPONSABILE

10,4 cm

14,5 cm

Retro

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE

Codice Azienda di destinazione : [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../........../........

Firma del detentore .... [1]

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../........../........

Firma del detentore .... [2]

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../........../........

Firma del detentore .... [3]

Codice Azienda di destinazione: [ ] [ ] [ ] Data di ingresso in stalla ..../........../........

Firma del detentore .... [ ]

E' stata presentata domanda di premio per l'animale in data (4) : ..../......../.......

Numero domanda A.I.M.A. [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] [ ]

(1) Obbligatorio per gli animali identificati dopo il 01.01.1998.
(2) Da compilare per gli animali importati dai Paesi Terzi.
(3) Cancellare la dizione non corretta.
(4) Da compilare per gli animali maschi per i quali è stata fatta richiesta di premio comunitario sensi Regolamento 805/68
(5) Da compilare a cura del responsabile del progetto a cui l'animale partecipa.
(6) Azienda di nascita (o di prima importazione)

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O DECESSO

Animale macellato/deceduto(3) in data:....../....../......

presso ____________________

Comune ____________________ Prov. ________

ALLEGATO IV - REGISTRO DI CARICO E SCARICO AZIENDALE PER BOVINI

NUM.RO ORDINE	MARCHIO DI IDENTIFICAZIONE	CATEGORIA	SESSO	CARICO (1)		SCARICO O MORTE (2)		SOSTITUZIONE MARCHIO E MOTIVO	ESTREMI MODELLO 4
				DATA	PROVENIENZA	DATA	DESTINAZIONE O MOTIVO		

(1) O NASCITA

(2) INDICARE LA CAUSA:
A) CIRCOSTANZE NATURALI
B) CAUSE DI FORZA MAGGIORE

PAGINA N ----

ALLEGATO V

Da spedire a Ministero della Sanità Dipartimento Alimenti Nutrizione e della Sanità pubblica Veterinaria Piazzale Marconi 25 00144 ROMA

Il sottoscritto
Cognome..................................nome..
Nato a ....il... ....
Rappresentante legale della Ditta fornitrice...
Sede legale ....prov..............
Cod. fisc./ p.iva ....

CHIEDE

Che la Ditta sopra indicata sia riconosciuta quale fornitrice di marchi auricolari per l'identificazione degli animali della specie bovina ☐ suina ☐ ovicaprina ☐ ai sensi del D.P.R. 317/96 e del Regolamento 820/97 parte I°

Il sottoscritto si impegna:

a) a consegnare solamente marchi conformi alla legislazione vigente;
b) a comunicare all'Autorità giudiziaria e al Ministero della Sanità l'eventuale furto o smarrimento di marchi;
c) a non fornire marchi con codice identificativo duplicato se non su esplicita richiesta del Servizio veterinario della A.S.L. In tale caso si impegna ad effettuare la fornitura nel più breve tempo possibile e comunque entro 5 giorni lavorativi.
d) a trasmettere con cadenza almeno mensile al Ministero della Sanità ed alla A.S.L. di competenza un elenco dei marchi consegnati con la data di consegna. Elenco a parte deve essere prodotto per i marchi duplicati con data di consegna. Tali elenchi sono trasmessi su supporto magnetico, nel formato concordato con il Ministero della Sanità o qualora richiesto anche su supporto cartaceo.

Allega alla presente domanda un campione dei marchi che fornisce o intende fornire con annesso a seconda dei casi facsimile della cedola identificativa e per i bovini l'eventuale facsimile di passaporto.
Il sottoscritto si impegna altresì a comunicare al Ministero della Sanità ogni variazione apportata ai campioni presentati insieme alla presente domanda.
Il sottoscritto dichiara che i marchi forniti sono conformi a quanto stabilito dall'allegato I del presente regolamento.

Data....

Firma

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il comma 1, lettera *a)*, dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di «regolamento», siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

— Si riporta il testo dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28:

«2. Gli animali o le produzioni di cui all'allegato *A*, parte II, devono inoltre soddisfare i seguenti requisiti:

a) provenire da un'azienda o da un centro o organismo soggetti a regolari controlli veterinari ufficiali conformemente al comma 4;

b) essere identificati e registrati in modo da permettere di risalire all'azienda, al centro o all'organismo d'origine o di passaggio; il Ministro della sanità con proprio decreto approva il sistema nazionale di identificazione e registrazione e lo notifica alla Comunità europea in appresso denominata Commissione; dal 1° gennaio 1993 il sistema nazionale di identificazione e registrazione si applica anche ai movimenti degli animali all'interno del territorio nazionale;

c) essere accompagnati durante il trasporto dai certificati sanitari e dagli altri documenti previsti dalle disposizioni di cui all'allegato *A* e, per quanto riguarda gli animali e i prodotti di cui all'allegato *B* della documentazione richiesta dallo Stato membro destinatario, tali certificati o documenti rilasciati dal veterinario ufficiale responsabile dell'azienda, del centro o dell'organismo d'origine devono accompagnare l'animale, gli animali o i prodotti fino al destinatario;

d) se si tratta di animali ricettivi o di produzioni di animali ricettivi, non essere originari:

1) da aziende, centri, organismi, zone o regioni che formano oggetto di restrizioni comunitarie a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di una delle malattie previste dall'allegato *C* o dell'applicazione di misure di salvaguardia;

2) da un'azienda o da un centro, organismo, zona o regione che forma oggetto di restrizioni ufficiali a causa del sospetto, dell'insorgenza o dell'esistenza di malattie diverse da quelle previste nell'allegato *C* o all'applicazione di misure di salvaguardia;

3) da un'azienda, un centro o un organismo o da una parte del territorio che non offra le garanzie addizionali comunitarie, se destinati ad uno Stato membro o ad una parte del suo territorio che fruisce di tali garanzie, spetta all'autorità competente assicurarsi, prima di rilasciare il certificato o documento di accompagnamento, che le aziende, i centri o gli organismi rispondano ai requisiti della stessa lettera *d);*

e) essere raggruppati se il trasporto riguarda più luoghi di destinazione, animali in tante partite quanti sono tali luoghi; ogni partita deve essere accompagnata dai certificati e/o dalla documentazione di cui alla lettera *c)*;

f) se gli animali o le produzioni di cui all'allegato *A*, parte II, soddisfano le disposizioni ivi indicate e sono destinati ad essere esportati in un Paese terzo, il trasporto, deve, salvo caso d'urgenza autorizzato dall'autorità competente garantire il benessere degli animali, rimanere sotto controllo doganale fino al luogo d'uscita dal territorio comunitario;

g) per gli animali o le produzioni di cui all'allegato *A*, parte II, che non soddisfano le disposizioni ivi indicate, o se trattasi di animali o di produzioni che figurano nell'allegato *B*, il transito può essere effettuato solo se espressamente autorizzato dall'autorità competente dello Stato membro di transito.

Nota all'art. 4, comma 5:

— Il testo dell'art. 6, comma 3, primo trattino del regolamento (CE) n. 820/97 del consiglio del 21 aprile 1997 è il seguente:

«3. In deroga al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, gli Stati membri:

che dispongono di una base di dati informatizzata che già prima del 1° gennaio 2000 sia, a giudizio della Commissione, pienamente operativa ai sensi dell'art. 5 possono stabilire che un passaporto sia rilasciato solo per gli animali destinati al commercio intracomunitario e che gli animali siano accompagnati dal loro passaporto unicamente in caso di spostamento dal territorio dello Stato membro interessato al territorio di un altro Stato membro nel qual caso il passaporto contiene dati provenienti dalla base di dati informatizzata.

In tali Stati membri il passaporto da cui un animale è accompagnato al momento dell'importazione da un altro Stato membro è consegnato, all'arrivo, all'autorità competente».

Nota all'art. 5, comma 1:

— L'art. 2 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317, è il seguente:

«Art. 2 *(Elenco delle aziende)*. — 1. Il servizio veterinario della unità sanitaria locale competente per territorio tiene un elenco, costantemente aggiornato, delle aziende che detengono animali, nel quale devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni:

a) la denominazione dell'azienda;

b) il codice d'identificazione aziendale;

c) l'ubicazione territoriale dell'azienda con le indicazioni del comune, provincia, località, e codice di avviamento postale;

d) il detentore, specificandone domicilio o residenza, codice fiscale o partita I.V.A.;

e) il responsabile dell'azienda, se diverso dal detentore di cui alla lettera *d)*;

f) le specie degli animali tenute, allevate o commercializzate;

g) per la specie suina, la specificazione del consorzio di tutela della denominazione di origine dei prosciutti cui l'azienda abbia eventualmente aderito.

2. Il responsabile dell'azienda, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento o dall'inizio dell'attività, deve presentare una richiesta di attribuzione del codice di identificazione aziendale al servizio veterinario territorialmente competente.

3. Salvo diversa disposizione adottata in sede comunitaria, non sono soggetti all'adempimento di cui al comma 1 le persone fisiche che detengono non più di tre capi delle specie ovina e caprina per i quali non hanno richiesto premi o di un capo della specie suina e destinati all'uso o al consumo personale, purché all'atto della movimentazione siano accompagnati dal documento di cui all'art. 10.

4. Il servizio veterinario attribuisce il codice aziendale recante nell'ordine le ultime tre cifre del codice ISTAT del comune ove ha sede l'azienda, la sigla della provincia ove ha sede l'azienda e il numero progressivo su base comunale assegnato all'azienda.

5. Sono esonerati dalla presentazione della richiesta di cui al comma 2 i responsabili delle aziende già in possesso di un codice aziendale assegnato dalle unità sanitarie locali contenente tutti i dati di cui al comma 4; tali aziende vengono inserite d'ufficio nell'elenco di cui al comma 1; d'ufficio si provvede anche ad integrare, ove occorra, le informazioni prescritte al comma 1.

6. Il responsabile dell'azienda, entro sette giorni, comunica al servizio veterinario competente la variazione di uno dei dati elencati al comma 1, oppure la cessazione dell'attività, rapportata all'allontanamento dell'ultimo animale, consegnando il registro di cui all'art. 3 e le informazioni di cui agli articoli 3 e 10.

7. Le aziende continuano a figurare nell'elenco di cui al comma 1 finché non siano trascorsi i tre anni consecutivi durante i quali non siano presenti animali nell'azienda.

Nota all'art. 5, comma 2:

— L'art. 3. del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996 n. 317 è il seguente:

«Art. 3 *(Registro aziendale e informazioni)*. — 1. Il detentore deve tenere presso l'azienda un registro, intestato all'azienda medesima, composto da pagine numerate progressivamente recanti il timbro del servizio veterinario competente e la sigla del responsabile del servizio stesso.

2. Il registro di cui al comma 1, per la specie bovina e bufalina, deve recare almeno le seguenti informazioni:

a) il numero di animali presenti nell'azienda e l'indicazione, per ciascun animale, del marchio di identificazione, del sesso e della categoria;

b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti, con menzione della loro origine o destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso, il marchio di identificazione; tale registrazione è effettuata entro tre giorni dall'evento.

(Omissis).

6. Il registro di cui al comma 1 può sostituire gli altri registri di azienda previsti dalle disposizioni vigenti in materia veterinaria e zootecnica, purché riporti tùtte le informazioni richieste da tali disposizioni.

7. I detentori di animali sono obbligati a fornire all'autorità competente, che ne faccia richiesta, informazioni sull'origine, sull'identificazione ed, eventualmente, sulla destinazione degli animali posseduti, detenuti, trasportati, commercializzati o macellati.

8. Il detentore di animali che devono essere trasfetiti da o verso un mercato o un centro di raccolta deve fornire all'operatore, che, sul mercato o nel centro di raccolta, è temporaneamente detentore degli animali, uno dei documenti di accompagnamento previsti dalle disposizioni vigenti contenente dati particolareggiati sugli animali, compresi i marchi di identificazione.

9. L'operatore di cui al comma 8, per adempiere agli obblighi di cui al comma 2, lettera *a)*; e al comma 3, lettera *a)*, può utilizzare i documenti ricevuti dal detentore di cui al medesimo comma 8.

10. I registri e le informazioni di cui al presente articolo, nonché copia del documento di accompagnamento di cui all'art. 10, sono conservati presso l'azienda e tenuti a disposizione dell'autorità competente che ne fa richiesta per un periodo di cinque anni.

Nota all'art. 6, comma 1:

— L'art. 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, è il seguente:

«Art. 12. — 1. Presso il Ministero della sanità, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e le aziende unità sanitarie locali è istituita, nei limiti della spesa autorizzata da appositi provvedimenti legislativi, una banca dati informatizzata collegata in rete che contiene almeno le informazioni di cui ai commi 2, 3 e 4; tali informazioni sono trasmesse dalle aziende unità sanitarie locali, per via informatica, alle regioni, alle province autonome e al Ministero della sanità; il Ministero per le politiche agricole è interconnesso, attraverso il proprio sistema informativo, alla banca dati, ai fini dell'espletamento delle funzioni di propria competenza.

2. In relazione a ciascun animale della specie bovina sono indicati:

a) il codice di identificazione;

b) la data di nascita;

c) il sesso;

d) la razza o il mantello;

e) il codice di identificazione della madre o, nel caso di animale importato da un Paese terzo, il numero di identificazione attribuito conformemente alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317 e successive modifiche, nonché il numero di identificazione di origine:

f) il numero di identificazione dell'azienda di nascita;

g) i movimenti di ciascun animale a partire dall'azienda di nascita è, per gli animali importati da Paesi terzi, dall'azienda di importazione;

h) la data del decesso o della macellazione;

i) numeri di identificazione di tutte le aziende in cui l'animale è stato custodito e le date di ciascun movimento.

3. In relazione agli animali della specie suina sono indicati:

a) il numero di registrazione dell'azienda d'origine o dell'allevamento d'origine, nonché il numero del certificato sanitario, quando prescritto;

b) il numero di registrazione dell'ultima azienda o dell'ultimo allevamento e, per gli animali importati da Paesi terzi, dell'azienda di importazione.

4. In relazione a ciascuna azienda sono indicati:

a) il numero di identificazione che deve contenere, oltre la sigla IT che individua lo Stato italiano, un codice che non superi i dodici caratteri;

b) il nome e l'indirizzo del proprietario, della persona fisica o giuridica responsabile.

5. La banca dati di cui al comma 1 è aggiornata in modo tale da fornire a chiunque vi abbia interesse ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, le seguenti informazioni:

a) il numero di identificazione degli animali della specie bovina presenti in una azienda o, in caso di animali della specie suina, le informazioni di cui al comma 3, lettera *a)*;

b) un elenco dei movimenti di ciascun animale della specie bovina a partire dall'azienda di nascita o, per gli animali importati da paesi terzi, dall'azienda di importazione o; per gli animali della specie suina le informazioni di cui al comma 3, lettera *b)*.

6. Le informazioni di cui al comma 5 sono conservate nella banca dati per almeno i tre anni successivi al decesso dell'animale, se di specie bovina, o successivi all'immissione delle informazioni nella banca dati nel caso di animali della specie suina.

— Il testo dell'art. 5 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio del 21 aprile 1997 è il seguente:

«Art. 5. — L'autorità competente degli Stati membri istituisce una base di dati informatizzata conformemente alle disposizioni degli articoli 14 e 18 della direttiva 97/12/CE.

Entro il 31 dicembre 1999 le basi di dati informatizzate sono rese totalmente operative e, a partire da tale data, contengono tutti i dati richiesti ai sensi della succitata direttiva.

Nota all'art. 7, commi 10 e 11:

— Decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 93 (in *Gazzetta Ufficiale* 3 aprile 1993, n. 78, supplemento ordinario). - Attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi e introdotti nella Comunità europea.

Nota all'art. 11, comma 1:

— Il titolo IV, capo I del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 è il seguente: «Tutela della salute».

Nota all'art. 12:

— Si riporta l'argomento della legge 7 agosto 1990, n. 241: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

01G0050

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

DECRETO 29 gennaio 2001.

Individuazione dei comuni della regione Liguria gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'ottobre e del novembre 2000 in attuazione dell'art. 5-*bis,* comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 aprile 2000 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto l'art. 5-*bis,* comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, che prevede che le disposizioni relative al servizio civile e militare di leva di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 5 della medesima legge si applichino anche ai soggetti residenti, alla data della calamità, nei comuni gravemente danneggiati dai fenomeni alluvionali dell'ottobre e del novembre 2000, da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno delegato per il coordinamento della protezione civile;

Visto il disposto dell'art. 1, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile 23 novembre 2000, n. 3095, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 novembre 2000, come successivamente modificato dall'art. 1, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile 29 novembre 2000, n. 3096, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 dicembre 2000, che detta le procedure per l'individuazione dei comuni gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000;

Vista la nota prot. n. APC/733/2000/dir del 30 novembre 2000, con la quale il direttore dell'Agenzia di protezione civile ha chiesto ai presidenti delle regioni interessate dagli eventi calamitosi dell'autunno 2000, di procedere alla ricognizione dei comuni che rientrano nella categoria dei gravemente danneggiati in base ai requisiti stabiliti dalla richiamata ordinanza n. 3096/2000;

Vista la nota prot. n. 11903/448 del 24 gennaio 2001, con la quale la regione Liguria ha provveduto alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati, in risposta alla richiamata nota prot. n. APC/733/2000/dir;

Visto l'elenco allegato alla predetta nota della regione Liguria del 24 gennaio 2001;

Ritenuto di dover procedere alla individuazione dei comuni gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis,* comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365, attenendosi alle risultanze dell'istruttoria elaborata dalla regione Liguria;

Decreta:

1. I comuni della regione Liguria di cui all'allegato elenco, che è parte integrante del presente decreto, sono individuati come gravemente danneggiati ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 5-*bis,* comma 1, della legge 11 dicembre 2000, n. 365.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 gennaio 2001

Il Ministro: BIANCO

ALLEGATO

ELENCO DEI COMUNI DELLA REGIONE LIGURIA GRAVEMENTE DANNEGGIATI DAGLI EVENTI CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E DEL NOVEMBRE 2000 IN ATTUAZIONE DELL'ART. 5-*BIS,* COMMA 1, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2000, N. 365.

Provincia di Imperia:

Airolo - Apricale - Aquila d'Arroscia - Armo - Aurigo - Badalucco - Bajardo - Bordighera - Borghetto d'Arroscia - Borgomaro - Camporosso - Caravonica - Carpasio - Castellaro - Castelvittorio - Ceriana - Cervo - Cesio - Chiusanico - Chiusavecchia - Cipressa - Civezze - Cosio d'Arroscia - Costarainera - Diano Arentino - Diano Castello - Diano Marina - Diano San Pietro - Dolceacqua - Dolcedo - Imperia - Isolabona - Lucinasco - Mendatica - Molini di Triora - Montalto Ligure - Montegrosso Pian Latte - Olivetta San Michele - Ospedaletti - Perinaldo - Pietrabruna - Pieve di Teco - Pigna - Pompeiana - Pontedassio - Pornassio - Prelà - Ranzo - Rezzo - Riva Ligure - Rocchetta Nervina - San Bartolomeo al Mare - San Biagio della Cima - San Lorenzo al Mare - Sanremo - Santo Stefano al Mare - Seborga - Soldano - Taggia - Terzorio - Triora - Vallebona - Vallecrosia - Vasia - Ventimiglia - Vessalico.

Provincia di Genova:

Avegno - Bargagli - Bogliasco - Borzonasca - Camogli - Campo Ligure - Campomorone - Carasco - Casarza Ligure - Castiglione Chiavarese - Ceranesi - Chiavari - Cicagna - Cogoleto - Cogorno - Coreglia Ligure - Crocefieschi - Davagna - Favale di Malvaro - Fontanigorda - Genova - Gorreto - Isola del Cantone - Lavagna - Leivi - Lorsica - Lumarzo - Masone - Mele - Mezzanego - Mignanego - Moconesi - Montebruno - Montoggio - Ne' - Neirone - Orero - Propata - Rapallo - Rezzoaglio - Ronco Scrivia - Rossiglione - Rovegno - Savignone - San Colombano Certenoli - Serra Riccò - Santo Stefano d'Aveto - Sant'Olcese - Sestri Levante - Sori - Torriglia - Tribogna - Uscio - Vallebrevenna - Vobbia - Zoagli.

Provincia di La Spezia:

Ameglia - Arcola - Beverino - Bolano - Borghetto di Vara - Brugnato - Calice al Cornoviglio - Carro - Carrodano - Deiva Marina - Follo - Framura - La Spezia - Lerici - Levanto - Maissana - Monterosso al Mare - Ortonovo - Pignone - Portovenere - Riccò del Golfo - Riomaggiore - Rocchetta di Vara - Santo Stefano Magra - Sarzana - Sesta Godano - Varese Ligure - Vernazza - Vezzano Ligure - Zignago.

Provincia di Savona:

Alassio - Albenga - Albisola Superiore - Altare - Andora - Arnasco - Balestrino - Bardineto - Bergeggi - Borghetto Santo Spirito - Borgio Verezzi - Bormida - Calice Ligure - Calizzano - Casanova Lerrone - Castelvecchio di Rocca Barbena - Celle Ligure - Cengio - Ceriale - Cosseria - Dego - Finale Ligure - Garlenda - Giustenice - Laigueglia - Loano - Magliolo - Mallare - Millesimo - Mioglia - Murialdo - Nasino - Noli - Onzo - Ortovero - Osiglia - Pallare - Piana Crixia - Pietra Ligure - Plodio - Pontinvrea - Quiliano - Rocca Vignale - Sassello - Spotorno - Stella - Stellanello - Testico - Toirano - Tovo Sangiacomo - Vado Ligure - Varezze - Vendone - Vezzi Portio - Villanova d'Albenga.

01A1149

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 novembre 2000.

Fissazione della misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, e relative modalità di erogazione ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, recante norme per il riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337;

Visto l'art. 17, comma 6, del citato decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente il rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettanti ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo;

Considerato che ai sensi del predetto art. 17, comma 6, il rimborso è fissato, con riferimento alle singole procedure esecutive poste in essere, sulla base di una tabella approvata con decreto del Ministero delle finanze, con il quale sono altresì stabilite le modalità di erogazione del rimborso stesso, il quale è a carico:

a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimenti di sgravio o se il concessionario ha trasmesso la comunicazione di inesigibilità di cui all'art. 19, comma 1, dello stesso decreto legislativo n. 112;

b) del debitore, negli altri casi;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999, concernente la procedura di discarico per inesigibilità e reiscrizione nei ruoli, ed in particolare il comma 3, ai sensi del quale in caso di diniego del discarico, il concessionario è tenuto a versare all'ente creditore, entro dieci giorni dalla notifica del relativo provvedimento, la somma, maggiorata degli interessi legali, decorrenti dal termine ultimo previsto per la notifica della cartella, dell'importo iscritto a ruolo e di quello delle spese di cui all'art. 17, comma 6, se rimborsate dall'ente creditore;

Considerato che al fine di determinare gli importi spettanti a titolo di rimborso spese per le singole procedure esecutive poste in essere, è stato in particolare seguito un criterio di riconoscimento del grado di laboriosità delle varie procedure individuate, espresso dal tempo medio stimato occorrente per svolgere efficientemente ciascuna attività, valorizzato al costo medio al minuto del personale, comprensivo di una quota parte dei costi generali afferenti la specifica attività esecutiva;

Ritenuto che la misura dei rimborsi delle spese per le procedure esecutive così determinata, vada applicata in misura fissa per crediti non superiori a 2 milioni di lire, mentre per importi superiori deve essere applicato un coefficiente di maggiorazione, graduato in funzione dell'entità del credito, atto a rappresentare la maggiore onerosità riconducibile al corretto svolgimento di attività esecutive ai fini del recupero di crediti di rilevante importo ovvero per il riconoscimento della loro inesigibilità, ed al connesso maggior rischio imprenditoriale;

Considerato che oltre al rimborso delle spese per le procedure esecutive svolte direttamente, ai concessionari compete anche il rimborso delle spese vive sostenute per le attività necessariamente svolte da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento delle procedure di riscossione coattiva, da rimborsarsi nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati di idonea documentazione;

Visto il parere della Commissione consultiva di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, reso nelle adunanze del 19 settembre e 7 novembre 2000, prot. n. 2000/184539;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la tabella, riportata in allegato *A*, che fa parte integrante del presente decreto, concernente la misura del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive spettante ai concessionari del servizio nazionale della riscossione mediante ruolo, ai sensi dell'art. 17, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

Art. 2.

Ai fini dell'applicazione dei coefficienti di maggiorazione, la misura del rimborso delle spese relative alle singole procedure esecutive, di cui alla tabella in allegato *A* al presente decreto, si calcola prendendo per base l'importo complessivo del credito per cui si procede.

Per l'esecuzione mobiliare il diritto del concessionario a percepire il rimborso sorge all'atto in cui l'ufficiale si presenta per eseguire il pignoramento, anche se il contribuente paghi il suo debito all'atto stesso.

Art. 3.

Al concessionario compete, oltre al rimborso di cui all'art. 1, anche il rimborso delle spese vive sostenute per quelle attività, riportate nella tabella in allegato *B*, che fa parte integrante del presente decreto, necessariamente compiute da soggetti esterni, funzionalmente connesse allo svolgimento della procedura di riscossione coattiva. Il rimborso di tali spese spetta nelle misure risultanti da tariffe ufficiali e sulla base di atti di liquidazione corredati da idonea documentazione.

Art. 4.

Le imposte di registro e quelle sugli atti giudiziari sono a carico dell'aggiudicatario o dell'acquirente ove sia seguita l'aggiudicazione o l'acquisto; in caso contrario le stesse sono a carico del contribuente.

Art. 5.

La tabella in allegato *A* al presente decreto si applica anche nelle esecuzioni contro i concessionari.

Art. 6.

La verbalizzazione dell'accesso e del mancato pignoramento per porte chiuse non determina il diritto al rimborso spese.

Art. 7.

Le tabelle in allegato *A* e *B* si applicano per il rimborso delle spese relative agli atti esecutivi compiuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 8.

La richiesta di rimborso delle spese a carico dell'ente creditore viene effettuata, anche in via telematica, dal concessionario unitamente alla comunicazione di inesigibilità prevista dall'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, ovvero, in caso di annullamento del ruolo per effetto di provvedimenti di sgravio, con la comunicazione relativa allo svolgimento del servizio e all'andamento delle riscossioni prevista dall'art. 36 dello stesso decreto legislativo n. 112 del 1999.

Nel caso in cui la stessa procedura esecutiva sia stata effettuata ai fini del recupero di somme iscritte a ruolo da enti diversi, il concessionario deve richiedere a ciascun ente impositore la quota parte del rimborso delle spese sostenute, determinata in proporzione all'ammontare complessivo del credito iscritto a ruolo dal singolo ente, rispetto al totale per cui si è proceduto.

L'ente creditore, previo controllo della congruità della richiesta con i dati in suo possesso, provvede, entro il primo semestre di ciascun anno, al versamento al concessionario del rimborso spese relativo alle richieste pervenute nell'anno precedente, con esclusione delle somme relative a comunicazioni di inesigibilità per le quali sia stato nel frattempo rifiutato il discarico da parte del competente ufficio, con provvedimento a carattere definitivo, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 112 del 1999.

Art. 9.

Il rimborso delle spese, a carico dell'erario, relative alle procedure esecutive poste in essere per il recupero di quote iscritte in ruoli formati da uffici del Ministero delle finanze, è erogato a ciascun concessionario mediante ordine di pagamento tratto sull'unità previsionale di base 4.1.1.0 «funzionamento» (cap. 3437) dello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'anno 2000 e corrispondenti unità per gli esercizi successivi.

Per l'anno 2000 non si prevedono oneri a carico dell'erario derivanti dal presente decreto.

Per l'anno 2001 l'importo totale dei rimborsi di cui al comma 1 del presente articolo è valutato in lire 100 miliardi.

Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 novembre 2000

Il direttore generale: ROMANO

Registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000
Registro n. 5 Finanze, foglio n. 280

ALLEGATO *A*

TABELLA DEI RIMBORSI PER LE SPESE RELATIVE ALLE PROCEDURE ESECUTIVE

1. Pignoramento mobiliare	L. 36.000
2. Pignoramento presso terzi (compresi fitti e pigioni)	L. 54.000
3. Pignoramento immobiliare o di mobili registrati	L. 350.000
4. Surroga	L. 36.000
5. Istanza di insinuazione nelle procedure concorsuali	L. 300.000
6. Incanto mobiliare	L. 18.000
7. Vendita a trattativa privata	L. 24.000
8. Incanto immobiliare	L. 80.000
9. Iscrizione di causa a ruolo	L. 16.000
10. Per ogni udienza davanti al giudice	L. 80.000
11. Progetto di attribuzione del ricavato	L. 54.000
12. Richiesta di registrazione	L. 16.000
13. Asporto per procedure eseguite nell'aggregato urbano	L. 50.000
14. Asporto per procedure eseguite fuori dall'aggregato urbano	L. 80.000
15. Deposito:	
a) di autocarri, autotreni, autoarticolati e semirimorchi:	
- con portata fino a 25 q.li	L. 5.500 giornaliere
- con portata fino a 35 q.li	L. 6.500 giornaliere
- con portata oltre i 35 q.li	L. 12.000 giornaliere
- di rimorchi ed autocarri con motrici	L. 20.000 giornaliere
b) di autoveicoli:	
- con valore fino a L. 5.000.000	L. 42.000 per i primi 30 gg + L. 1.500 al g. per i successivi
- con valore superiore a L. 5.000.000	L. 55.000 per i primi 30 gg + L. 2.500 al g. per i successivi
c) di altri beni	
- con valore fino a L. 5.000.000	L. 60.000 per i primi 30 gg + L. 1.200 al g. per i successivi
- con valore superiore a L. 5.000.000	L. 96.000 per i primi 30 gg + L. 2.400 al g. per i successivi
16. Iscrizione del fermo amministrativo di beni mobili registrati	L. 60.000
17. Revoca del fermo amministrativo di beni mobili registrati	L. 24.000
18. Iscrizione ipotecaria	L. 300.000
19. Cancellazione ipotecaria	L. 110.000

Coefficienti di applicazione

La misura dei rimborsi di cui alla presente tabella si riferisce a crediti fino a L. 2.000.000;

per i crediti da L.	2.000.001	a L. 10.000.000	la misura è aumentata del	100%;
per i crediti da L.	10.000.001	a L. 100.000.000	la misura è aumentata del	200%;
per i crediti da L.	100.000.001	a L. 500.000.000	la misura è aumentata del	300%;
per i crediti da L.	500.000.001	a L.1.000.000.000	la misura è aumentata del	500%;
oltre a	L. 1.000.000.000		la misura è aumentata del	1.000%.

ALLEGATO *B*

TABELLA ATTIVITA' SVOLTE DA SOGGETTI ESTERNI SOGGETTE A RIMBORSO SPESE

PROCEDURE	ATTIVITA'
Pignoramento mobiliare	• Stima dei beni pignorati
	• Opera di specialisti per accesso forzato
	• Assistenza forza pubblica
Pignoramento immobiliare	• Richiesta certificati ipotecari
	• Richiesta certificati catastali
	• Perizia Ufficio Tecnico Erariale
	• Pubblicità a mezzo manifesti
	• Pubblicità a mezzo stampa
Pignoramento presso terzi	• Assistenza legale
Giudizio di accertamento	• " "
Opposizioni giudiziarie	• " "
Procedure concorsuali	• " "
Intervento in esecuzione immobiliare	• " "

01A1160

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

DECRETO 25 gennaio 2001.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SARDEGNA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, che ha attribuito ai direttori regionali la competenza ad accertare con decreto il periodo di mancato o irregolare funzionamento degli anzidetti uffici;

Vista la nota prot. 179/2.1.S. del 20 gennaio 2001 con la quale la procura generale della Repubblica di Cagliari ha comunicato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 29 dicembre 2000 a seguito della chiusura anticipata degli sportelli al pubblico alle ore 11, per consentire le consuete operazioni di chiusura anno (verifica contabile, versamento delle imposte erariali e provinciali, verifica di cassa), disposta con decreto della stessa procura generale del 18 dicembre 2000.

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento del pubblico registro automobilistico di Cagliari nel giorno 29 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 25 gennaio 2001

Il direttore regionale: PALMIERI

01A1178

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concessione di medaglie d'argento al merito della Marina

Con decreti ministeriali in data 26 aprile e 10 maggio 2000 sono state concesse le seguenti medaglie d'argento al merito della Marina:

al dott. Rodolfo Bernardini, nato a Pisa il 21 luglio 1930, medaglia d'argento con la seguente motivazione:

«Cultore di storia marinara, ha svolto un'intensa attività rivolta a valorizzare le tradizioni navali pisane, toscane ed italiane. Convinto sostenitore dei valori della Patria e della marineria si è impegnato in un'intensa opera intesa a diffondere, in particolare nei giovani, la conoscenza della storia marinara e delle tradizioni della Marina militare.

Quale presidente dell'istituzione dei Cavalieri di S. Stefano, ha, altresì, intrapreso diverse iniziative mirate a riconoscere il merito di chi sul mare e per il mare ha bene operato, ponendosi come punto di riferimento per i cultori della materia. Dotato di esemplari doti umane, ha sempre ispirato la sua opera a profondo amore per quanto ha attinenza con il mare facendo dello stesso ragione di vita».

Al sottonotato personale con la motivazione sotto riportata:

C° 2 ª Cl. Np. Salvatore Binetti:

«Comandante della M/V CP 2047, appartenente alla capitaneria di porto di Molfetta, partecipava alle operazioni di soccorso di naufraghi a seguito dell'affondamento del M/P "Carmela Madre" avvenuto il giorno 2 settembre 1999 nelle acque antistanti il porto di Molfetta, dimostrando elevate capacità tecnico-nautiche, perizia marinaresca e dedizione al servizio, consentendo in tal modo il recupero di tutti i naufraghi nonostante le condizioni meteomarine proibitive».

Acque antistanti il porto di Molfetta, 2 settembre 1999.

2° C° Np. Mario Gadaleta:

«Addetto di coperta della M/V CP 2047, appartenente alla capitaneria di porto di Molfetta, partecipava alle operazioni di soccorso di naufraghi a seguito dell'affondamento del M/P "Carmela Madre" avvenuto il giorno 2 settembre 1999 nelle acque antistanti il porto di Molfetta, dimostrando elevate capacità tecnico-nautiche, perizia marinaresca e dedizione al servizio, consentendo in tal modo il recupero di tutti i naufraghi nonostante le condizioni meteomarine proibitive».

Acque antistanti il porto di Molfetta, 2 settembre 1999.

Sc. Np/ms Valerio Palazzo:

«Conduttore di macchina della M/V CP 2047, appartenente alla capitaneria di porto di Molfetta, partecipava alle operazioni di soccorso di naufraghi a seguito dell'affondamento del M/P "Carmela Madre" avvenuto il giorno 2 settembre 1999 nelle acque antistanti il porto di Molfetta, dimostrando elevate capacità tecnico-nautiche, perizia marinaresca e dedizione al servizio, consentendo in tal modo il recupero di tutti i naufraghi nonostante le condizioni meteomarine proibitive».

Acque antistanti il porto di Molfetta, 2 settembre 1999.

Np/ms Sandro Di Terlizzi:

«Addetto di coperta della M/V CP 2047, appartenente alla capitaneria di porto di Molfetta, partecipava alle operazioni di soccorso di naufraghi a seguito dell'affondamento del M/P "Carmela Madre" avvenuto il giorno 2 settembre 1999 nelle acque antistanti il porto di Molfetta, dimostrando elevate capacità tecnico-nautiche, perizia marinaresca e dedizione al servizio, consentendo in tal modo il recupero di tutti i naufraghi nonostante le condizioni meteomarine proibitive».

Acque antistanti il porto di Molfetta, 2 settembre 1999.

Np/ms Leonardo Cascione:

«Addetto di macchina della M/V CP 2047, appartenente alla capitaneria di porto di Molfetta, partecipava alle operazioni di soccorso di naufraghi a seguito dell'affondamento del M/P "Carmela Madre" avvenuto il giorno 2 settembre 1999 nelle acque antistanti il porto di Molfetta, dimostrando elevate capacità tecnico-nautiche, perizia marinaresca e dedizione al servizio, consentendo in tal modo il recupero di tutti i naufraghi nonostante le condizioni meteomarine proibitive».

Acque antistanti il porto di Molfetta, 2 settembre 1999.

01A1097

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 5 febbraio 2001

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9425
Yen giapponese	108,78
Corona danese	7,4644
Lira Sterlina	0,63870
Corona svedese	8,9363
Franco svizzero	1,5383
Corona islandese	79,53
Corona norvegese	8,2040
Lev bulgaro	1,9549
Lira cipriota	0,57951
Corona ceca	34,838
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	265,32
Litas lituano	3,7709
Lat lettone	0,5805
Lira maltese	0,4108
Zloty polacco	3,7952
Leu romeno	25023
Tallero sloveno	215,5753
Corona slovacca	43,710
Lira turca	635100
Dollaro australiano	1,7057
Dollaro canadese	1,4107
Dollaro di Hong Kong	7,3506
Dollaro neozelandese	2,1321
Dollaro di Singapore	1,6417
Won sudcoreano	1189,91
Rand sudafricano	7,3302

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A1237

MINISTERO DELLA SANITÀ
DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Comunicato concernente: Autorizzazione all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano. (Pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 225 del 26 settembre 2000).

Nell'avviso citato in epigrafe concernente: «Estratto decreto n. 766 del 27 luglio 2000», relativo al medicinale generico «Creosoto composto», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* indicata in epigrafe, alla pag. 21 ove è indicato: «Estratto decreto n. 766 del 27 luglio 2000», leggasi: «Estratto decreto n. 766-*bis* del 27 luglio 2000».

01A0955

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della sanità A.I.C./U.A.C. n. 544 del 19 dicembre 2000 recante: «Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano "Flutamide Generics".». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 10 del 13 gennaio 2001).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, pubblicato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pagina 11, prima colonna, penultimo capoverso, dove è scritto: «Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in *L. 12.182* (ex factory, I.V.A. esclusa).», leggasi: «Il prezzo massimo di cessione al Servizio sanitario nazionale derivante dalla contrattazione con l'azienda è stabilito in *L. 121.182* (ex factory, I.V.A. esclusa).».

01A1179

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(4651030/1) Roma, 2001 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.